REGIONE SICILIANA

Presidenza

UFFICIO DI BRUXELLES

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO FAMP 2013

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il presente contratto decentrato integrativo, relativo all'utilizzo e alla destinazione delle risorse F.A.M.P., stipulato in conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lettera A e dall'art. 6 del CCRL 2002/2005, si applica al personale destinatario del predetto contratto collettivo regionale di lavoro, in servizio presso l'Ufficio di Bruxelles.

ART. 2 – Durata e decorrenza

Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. Esso rimane, comunque, in vigore fino alla stipula del successivo CCDI.

ART. 3 Riferimento CCRL - Obiettivi

Sono disciplinate con il presente contratto integrativo le materie relative alla destinazione delle risorse FAMP di cui all'art. 88, comma 4, del CCRL 2002-2005.

Obiettivi del presente contratto sono:

Regolare i sistemi di incentivazione del personale in servizio destinatario del presente contratto sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;

Disciplinare l'utilizzazione e la distribuzione del FAMP che è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione in sede di contrattazione di piani e progetti strumentali e di risultato;

ART. 4 - Risorse

La quota del FAMP, destinata ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza all'Ufficio di Bruxelles, iscritta per l'esercizio finanziario in corso, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, ammonta a € 2.989,90 ed è stata assegnata quale quota FAMP 2013 per il personale in servizio. Il budget, annualmente assegnato all'Ufficio, costituisce l'unica fonte di finanziamento per le finalità del FAMP, non essendo stati, contrattualmente previsti, altri fondi a disposizione dell'Ufficio.

ART. 5 – Utilizzo delle risorse - Parametri per la partecipazione al piano di lavoro

La somma di € 2.989,90, pari al 100% dello stanziamento definitivo del corrispondente capitolo iscritto nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013, è destinata al finanziamento per il miglioramento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 88, comma 5, del CCRL, viene distribuita, nella totalità, per la partecipazione al piano di lavoro per una percentuale pari al 100% e corrispondente all'applicazione dei parametri massimi (art. 92 del C.C.R.L. 2002/2005) di cui all'allegato "L" del detto contratto, di seguito riportati:

Categoria	Parametri massimi
A	5,88
B	6,48
C1 – C2	8,04
C3 – C4	9,04
C5 - C6 - C7 – C8	9,54
D1 – D2	11,40
D3 – D4 – D5 – D6	13,40

Tale compenso sarà decurtato in ragione delle assenze dal servizio effettuate dal dipendente a qualsiasi titolo eccetto quelle per ferie, astensione obbligatoria, malattia, permessi sindacali.

Le eventuali somme disponibili registrate a seguito delle decurtazioni operate sulla base delle valutazioni individuali finali operate con l'apposita scheda di valutazione, allegata al Piano di Lavoro 2013 che fa parte integrante de presente CCDI (Allegato A), nonché le eventuali somme non utilizzate, ad eccezione di quelle espressamente regolamentate dal vigente CCRL (art. 92 comma 4 e art. 94 comma 3), verranno ridistribuite tra tutto il personale partecipante al piano di lavoro.

La ripartizione dettagliata delle risorse avverrà secondo l'allegato prospetto economico (Allegato A).

Al responsabile dell'Ufficio si attesta la competenza dell'utilizzazione delle risorse a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, secondo quanto stabilito nel presente contratto.

L'accordo di contrattazione decentrata costituisce la fonte di autorizzazione della spesa sul FAMP.

ART. 6 – Piano di lavoro

Il piano di lavoro costituisce il documento unico di programmazione all'interno del quale sono individuate tutte le attività di competenza della struttura, i livelli di risultato attesi coerentemente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

UGL.

CISL

COBAS-CODIR

Il piano di lavoro è stato predisposto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 91 del vigente CCRL e costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 7 – Valutazione

Le valutazioni finali, per ciascun dipendente, saranno effettuate sulla base di schede di valutazione predisposte dal Dirigente dell'Ufficio, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 91 comma 3 del C.C.R.L.

La scheda di valutazione, allegata al Piano di Lavoro 2013, è stata già approvata dalle organizzazioni sindacali.

ART. 8 - Orario di lavoro

Si conferma che l'orario settimanale di lavoro del personale dell'Ufficio di Bruxelles è programmato su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì per un totale di 36 ore settimanali sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo – Orario di Lavoro, approvato dalle organizzazioni sindacali nella riunione del 15.02.2012.

Orari di entrata e di uscita:

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì: entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,30, uscita dalle ore 14,30 alle ore 16,00, per un massimo di 6,30 ore di lavoro (estensibile a 7,00 ore finalizzate al recupero).

Mercoledì: entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,30, uscita dalle ore 18,30 alle ore 20,30 per un totale di 10,00 ore, oltre la mezz'ora obbligatoria di pausa.

Presenza obbligatoria dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00.

Pausa obbligatoria tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana di almeno 30 minuti.

ART. 9 - Indennità mensa

L'attribuzione dell'indennità o dell'eventuale buono pasto avviene secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 104 del CCRL.

La prestazione pomeridiana debitamente autorizzata – con esclusione dei rientri necessari al recupero del debito orario – ai fini della corresponsione dell'indennità mensa o dell'eventuale buono pasto, non può essere inferiore a 2 ore.

ART. 10 – Commissione paritetica per le controversie inerenti al FAMP

Ai sensi dell'art. 107 del C.C.R.L., si procederà all'istituzione della Commissione paritetica per la risoluzione di tutte le controversie consequenziali al mancato raggiungimento degli accordi decentrati riguardanti l'utilizzo del FAMP ai sensi della normativa vigente.

ART. 11 - Procedura di stipulazione

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sarà stipulato tra le parti nei tempi e nelle procedure di cui all'art. 6 del CCRL vigente.

CGIL

UGL

UIL

COBAS-CODIR

ART. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente contratto collettivo decentrato integrativo, si fa riferimento al C.C.R.L. del personale con qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana, che costituisce fonte primaria di riferimento per la contrattazione integrativa.

Palermo, lì_____

La delegazione di parte pubblica

Il Dirigente dell'Ufficio
(Dott.ssa Maria Cristina Stimolo)

Le Organizzazioni Sindacali

CGIL_____

CISL_____

COBAS-CODIR_____

SADIRS_____

SIAD_____

UGL_____

UIL_____